



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, CASSON, MIGLIAVACCA, GOTOR,
SONEGO, DIRINDIN, CORSINI e RICCHIUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2017

Modifica al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di responsabilità
degli amministratori nelle crisi bancarie

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi delle banche Popolare Vicenza e Veneto Banca ha evidenziato un caso di grave sofferenza del nostro sistema bancario.

Uscire da una crisi di tale portata ha inevitabilmente un costo. Si tratta però di ripartire pesi e responsabilità secondo giustizia, perché la comunità non abbia a pagare per colpe non proprie e chi invece ne ha di gravi venga individuato e ne risponda davanti alla legge.

Ora non è dubbio che affrontare la crisi delle banche venete ha comportato un notevole esborso da parte dello Stato, 4,8 miliardi di euro per il salvataggio immediato, più le garanzie, per una somma complessiva di circa 17 miliardi. Anche se il Governo assicura che i miliardi di iniziale esborso di cassa dovrebbero a tempo debito tornare indietro con la vendita degli attivi, la gravità della crisi resta comunque sotto gli occhi di tutti.

Infatti se anche la cessione degli oltre 11,7 miliardi di attivo della liquidazione delle due banche venete servirà a ripagare i 4,8 miliardi di esborso di cassa dello Stato e a restituire il finanziamento di Intesa, garantito dallo Stato, alla gestione commissariale, non viene perciò meno la gravità complessiva della situazione.

L'intervento dello Stato è risultato comunque necessario per salvare gli istituti e garantire l'apertura degli sportelli; si è altresì scongiurato il caos che si sarebbe senz'altro creato con un fallimento fuori controllo.

Ora il decreto-legge di salvataggio delle banche ha indubbiamente creato la cornice normativa per la liquidazione ordinata (liquidazione coatta amministrativa) di Veneto

Banca e Popolare Vicenza, con il conseguente passaggio della parte sana delle due venete a Intesa Sanpaolo. Questo ha evitato i gravi riflessi sociali che sarebbero altrimenti derivati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle due banche, contribuendo a salvaguardare l'occupazione, i risparmi di 2 milioni di famiglie e l'attività di circa 200.000 imprese finanziate.

L'intervento sulle due banche venete ha dunque assicurato la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori *senior*, mentre sono previste ulteriori misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati *retail*. Come dire che i clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli delle banche saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti, tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, sia pur sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo.

Il Governo ha altresì assicurato che il salvataggio avviene nel pieno rispetto delle regole europee, avendo cercato di sfruttare nel migliore modo possibile tutti i margini consentiti dalle regole stesse. In effetti è arrivato anche il via libera di Bruxelles alle misure italiane per facilitare la liquidazione di BPVI e Veneto Banca in base alle norme sull'insolvenza. Queste prevedono infatti la possibilità di vendita di alcune attività, nella fattispecie quelle che saranno integrate ad Intesa Sanpaolo. I depositi restano altresì pienamente protetti, mentre i detentori di debito *senior* non dovranno contribuire al *burden sharing*.

Ci sono però altri profili trascurati nell'iter di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di

Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. In particolare quello delle responsabilità degli amministratori delle banche fallite.

Il presente disegno di legge intende ovviare a questa carenza in modo da rendere davvero giusta ed equa la questione della soluzione della crisi delle banche venete; nella convinzione per altro che, al di là del pur importante caso specifico, occorra una soluzione di più ampio respiro, proponendo una riforma anche di carattere legislativo capace di garantire rinnovata credibilità e trasparenza all'intero sistema bancario italiano.

Con il presente disegno di legge, s'intende pertanto porre rimedio alle chiare lacune legislative esistenti in tema di responsabilità gestionali per le crisi bancarie. La legislazione in vigore si preoccupa solo del rischio sistemico e della stabilità delle relazioni creditizie, di fatto obbedendo al dogma che l'unica esigenza da tutelare, in questi casi, è la fiducia collettiva nella tenuta del sistema in generale.

Viceversa, fatica ad affermarsi nei regolatori interni e internazionali l'idea che occorra tutelare anche la fiducia individuale, cioè l'affidamento che singoli istituti danno alla loro clientela. Per questa finalità, si è generalmente ritenuto sufficiente il Fondo interbancario di garanzia che protegge i correntisti fino a un massimo di 100.000 euro.

Niente è previsto - se non la generica legislazione civile e penale - per i casi di do-

losa *mala gestio* degli amministratori di banca che, con la frode o con la grossolana incompetenza, ledano il patrimonio della banca medesima e dei correntisti, oltre che dei soggetti che nella banca fanno investimenti, vale a dire azionisti e obbligazionisti condizionati. Spesso peraltro questi soggetti accumulano ingenti ricchezze e le trasferiscono all'estero.

Occorre pertanto una novella al testo unico bancario, che introduca il principio per cui, in caso di liquidazione coatta amministrativa, misure cautelari sul patrimonio personale degli amministratori e dei loro intestatari fittizi siano sostanzialmente automatiche e che poi costoro non possano più esercitare pubblici uffici, imprese e professioni e che siano anche incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per esigenze di trasparenza, occorre anche che i liquidatori spieghino al grande pubblico se e perché ritengano - nel caso specifico - di non esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Deve terminare, in definitiva, l'esperienza tutta italiana, per cui finti *manager* passano da una banca a un'altra, lasciando scie di fallimenti e di distruzione di ricchezza. Deve invece essere affermato il principio dell'effettività delle sanzioni penali (se del caso) e patrimoniali a carico di chi si rende responsabile della lesione delle aspettative legittime altrui e del risparmio dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono farne denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del periodo precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestatataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente.

9-ter. Se il procedimento penale si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.

9-quater. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

9-quinquies. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione II del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle banche e delle persone che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie. Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere.

9-sexies. L'accoglimento della domanda nell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile nei confronti degli amministratori delle banche, comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

